

**Servizio per il Personale****Ufficio Previdenza e Stipendi della scuola a carattere statale**

Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento

pec serv.personale@pec.provincia.tn.it

**NOTA INFORMATIVA DOMANDA DI CARRIERA**

La ricostruzione di carriera serve per valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo nella scuola. In questo modo l'insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare un'"anzianità di carriera" che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al C.C.P.L. in vigore.

Il riferimento normativo è l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 secondo cui: i **primi quattro anni di servizio pre-ruolo** sono da considerarsi per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici.

Inoltre si specifica che:

- l'anzianità di servizio da computare, alla conferma in ruolo, per **determinare la fascia stipendiale** che spetta al docente è solamente quella parte di anzianità riconosciuta valida sia a fini giuridici che economici;
- l'anzianità di servizio valida solo ai fini economici può essere invece computata solamente al compimento dell'anzianità giuridica indicata all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/1995 (16mo anno per i docenti della scuola secondaria di II° grado e 18mo anno per gli insegnanti di scuola primaria, scuola secondaria di I° grado e diplomati di scuola superiore di II° grado);

L'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento pre-ruolo prestatore nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013).

I docenti al superamento del periodo di prova dovranno presentare la domanda di ricostruzione carriera.

Devono presentare la domanda di ricostruzione carriera anche coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo per concorso o mobilità dalla scuola primaria a quella secondaria di I° o II° grado. In questo caso oltre al pre-ruolo dovranno essere inseriti anche tutti i periodi di ruolo.

La domanda deve essere consegnata a partire dalla data di conferma in ruolo (1 settembre dell'anno scolastico successivo).

Nella domanda oltre ai dati anagrafici e all'indicazione della decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo devono essere indicati tutti i periodi pre-ruolo inserendo l'anno scolastico e l'istituto dove si è svolto il servizio (nel caso di servizi su più scuole nel medesimo anno scolastico devono essere indicati tutti gli istituti).

Saranno validi solamente gli anni scolastici con più di 180 giorni o quelli con inizio del servizio dal 1 febbraio continuativo fino al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini.

Va inoltre indicato il servizio di leva obbligatorio o servizio civile sostitutivo inserendo le date esatte di inizio e di congedo del servizio stesso.

I servizi nelle scuole materne sono validi solamente se svolti nelle scuole materne provinciali gestite dalla Provincia o statali e solo per la carriera dei docenti di scuola primaria.

I servizi nelle scuole private sono validi solamente se svolti in scuole secondarie di I° o II° grado parificate e scuole primarie parificate.

La domanda di ricostruzione carriera deve essere presentata il termine di 10 anni dalla data di conferma in ruolo come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.

Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata (ad esempio un docente di ruolo dall'a.s. 2017/18 con conferma al 01/09/2018 se presenterà la domanda dopo il 1 settembre 2024 (es. 15 ottobre 2024) riceverà gli arretrati a partire da 15 ottobre 2019 perdendo così gli arretrati del periodo dal 01/09/2018 al 14/10/2019 e così via fino al termine dei 10 anni).

COMPILAZIONE E SPEDIZIONE

La prima parte della domanda devono essere indicati i dati anagrafici e nella decorrenza giuridica e economica il 01/09 dell'anno in cui si è entrati di ruolo. Nella tabella successiva vanno indicati l'anno scolastico e l'istituto scolastico dove è stato svolto il servizio. Nel caso di servizio su più istituti devono essere inseriti nella tabella tutti le scuole.

A seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 la domanda di ricostruzione carriera può essere trasmessa nei seguenti modi:

- formato cartaceo: mediante raccomandata A/R;
- tramite e-mail (PEC o posta ordinaria istituzionale) sottoscritta con firma autografa o elettronica, scansionata in formato .pdf - non sono ammessi file in formato .png, .jpeg (foto scattate con smartphone) e presentata unitamente alla copia del documento di identità. In tal caso la documentazione deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta certificata (serv.personale@pec.provincia.tn.it) dell'Amministrazione pubblica;

Per informazioni sulla compilazione della documentazione sono a disposizione:

- per la scuola primaria e docenti di religione: tel 0461/496297;
- per la scuola secondaria di I e II grado: tel. 0461/491477 e tel. 0461/491496;
- e-mail: carriera.docenti@provincia.tn.it

INDIRIZZO

Provincia Autonoma di Trento
Servizio per il Personale
Ufficio Previdenza e Stipendi della scuola a carattere statale
Via don Giuseppe Grazioli 1 – Palazzo Verdi
38122 Trento TN